

AGEVOLAZIONI

Al via il bonus vacanze con il provvedimento dell'Agenzia

di Sergio Pellegrino



Con il [provvedimento di ieri del Direttore dell'Agenzia delle Entrate](#), il **bonus vacanze** introdotto dal **Decreto Rilancio** è stato definitivamente “varato”.

Come è noto, la **misura agevolativa** è finalizzata a **supportare** in modo diretto **le famiglie** che intendono fare le vacanze nel nostro Paese, in modo indiretto il **settore turistico nazionale**, che è fra quelli che più ha sofferto degli effetti della crisi *Covid-19*.

Si concretizza in un **credito fruibile** dai nuclei familiari nella misura dell'**80%** sotto forma di **sconto sul corrispettivo dovuto** e per il **20%** come **detrazione d'imposta in dichiarazione**.

Lo **sconto dell'80%** (parametrato sul valore massimo dell'agevolazione oppure sul corrispettivo dovuto, se inferiore) può essere fruito nel **periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020**, per il pagamento dei servizi offerti, **esclusivamente in ambito nazionale**, dalle **imprese turistico ricettive**, dagli **agriturismi** e dai **bed & breakfast**: il pagamento deve avvenire in un'unica soluzione e presso un'unica struttura turistica e deve avvenire senza l'ausilio, intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, diversi da agenzie di viaggio e *tour operator*.

Per quanto riguarda il **rimanente 20%**, questo, come si diceva, può essere oggetto di **detrazione nel Modello Redditi 2021**, esclusivamente dal soggetto intestatario della fattura o documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale (la spesa comparirà anche nell'ambito della dichiarazione per compilata).

In caso di incipienza, l'**eventuale parte della detrazione non fruita non può essere riportata credito, né chiesta a rimborso**.

La **misura massima** dell'agevolazione è pari a **500 euro** per i **nuclei familiari composti da più di**

due persone, mentre scende a **300 euro** nel caso di **nucleo formato da due persone** e a **150 euro** se vi è **una persona** solamente.

Lo **sconto** e la **detrazione** sono **parametrati al bonus**: qualora il corrispettivo dovuto fosse **inferiore** rispetto al bonus, **il residuo non potrà essere recuperato in alcun modo**.

Per quanto riguarda l'individuazione della platea dei destinatari, sono interessati i **nuclei familiari aventi un reddito ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro**.

Il bonus potrà essere richiesto da un componente del nucleo familiare, anche diverso da quello intestatario della fattura, attraverso l'applicazione per dispositivi mobili **IO, l'app dei servizi pubblici**, alla quale si può accedere mediante **identità digitale Spid o carta d'identità elettronica**.

L'app genererà un **codice univoco** e un **QR-code identificativo**, e uno dei due dovrà essere **comunicato al fornitore** che ne verificherà la correttezza attraverso la **procedura web** predisposta nell'ambito dell'area riservata del sito Internet delle Agenzia delle Entrate.

Per "rientrare" dello sconto praticato, l'operatore turistico potrà beneficiare di un **credito d'imposta** di pari ammontare da utilizzare **in compensazione in F24**, con un **codice tributo** apposito che a breve verrà istituito da parte dell'Agenzia.

In alternativa, il **credito d'imposta potrà essere ceduto** anche a soggetti terzi, come ad esempio gli stessi fornitori di beni e servizi dell'impresa, così come gli istituti di credito e gli intermediari finanziari: in questo caso l'operatore turistico dovrà **comunicare la cessione totale o parziale del credito d'imposta** attraverso un'apposita sezione dell'area riservata del sito dell'Agenzia.